



Città di Monopoli
(Provincia di Bari)

Regolamento delle selezioni riservate al personale interno

(Approvato con atto di G.C. n. 361 del 30/10/2000)

NB:

- Alcuni articoli sono stati di fatto abrogati in seguito a adeguamenti normativi (vedi art. 2, art. 6, art. 17 (nomina delle commissioni che sono di competenza dirigenziale), la definizione di qualifica anziché di categoria).
- Per la nomina delle commissioni vedere regolamento sui concorsi e procedure di reclutamento

Art. 1
Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente regolamento, si applicano per i concorsi interni riservati al personale di ruolo in servizio presso il Comune alla data del 31.12.1999.

Esse disciplinano, in dettaglio, le procedure concorsuali, le valutazioni dei titoli, la composizione delle Commissioni d'esami, le prove scritte, orali, pratiche e quant'altro occorra per la corretta applicazione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 9 - 10 - 11 della delibera della Giunta Comunale nr.262 del 31.12.1999, con la quale si sono riorganizzati gli uffici ed i servizi del Comune e si è definita la nuova pianta organica del Comune con l'eliminazione delle violazioni di legge con delibera di Giunta Comunale nr.65 del 3 marzo 2000.

Art. 2
POSTI DA METTERE A CONCORSO

Possono essere messi a concorso tutti i posti vacanti e disponibili, per i quali siano assicurate le risorse finanziarie. Si considerano posti disponibili quelli vacanti alla data d'indizione del bando di concorso e quelli che saranno tali per effetto del collocamento a riposo o altro qualsiasi evento, nei 12 mesi successivi alla data anzidetta.

Art. 3
BANDO DI CONCORSO

I concorsi sono attivati con deliberazione di G.C. ai sensi dell'art.4 del CCNL stipulato il 31.3.1999 e demandando il Dirigente della 1^ Ripartizione gli atti consequenziali.

Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché l'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove previste per ciascun concorso.

Il bando dovrà contenere: le materie oggetto delle prove, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale ove prevista, i requisiti soggettivi generali e speciali richiesti per l'ammissione a partecipare al concorso interno, le dichiarazioni da inserire nella domanda d'ammissione, e quant'altro si renderà necessario.

Art.4
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'AMMISSIONE

Le domande d'ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del Personale, entro il termine perentorio stabilito nel bando. Ove tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente il giorno seguente non festivo.

La data di spedizione delle domande è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema indicato nel bando di concorso con tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

Ogni documento che il candidato ritenga utile allegare alla domanda, o che sia stato richiesto dal bando, deve essere redatto in carta libera, tranne quelli per i quali la legge prescrive il bollo.

L'ammissione o la non ammissione dei candidati al concorso è disposta con deliberazione o determina previa istruttoria delle relative domande da parte del competente ufficio e deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.5
DISCIPLINA DEGLI ACCESSI AI CONCORSI INTERNI

Per il passaggio alla categoria immediatamente superiore – 1^a posizione economica – sono previsti i seguenti requisiti:

- Appartenenza alla Categoria immediatamente inferiore;
- Titolo di studio immediatamente inferiore rispetto a quello previsto per l'accesso dall'esterno;
- Possesso di un'anzianità di servizio minima di cinque anni maturata nella categoria di provenienza (ex Q.F.);
- Per coloro che sono in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno è richiesta un'anzianità minima di due anni maturata nella categoria di provenienza.

Ai sensi dell'art.6 – comma 12 della legge nr.127/97 e dell'art.4 del CCNL, nuovo ordinamento per 1999 - 2001, la progressione del personale appartenente alle categorie indicate negli articoli seguenti, avviene mediante concorsi interni, per titoli e prova professionalizzante.

Art. 6
ACCESSO AI POSTI DIRIGENZIALI

1. Ai concorsi interni per i posti appartenenti alla qualifica dirigenziale possono accedere i dipendenti inquadrati in categoria "D", in possesso del diploma di laurea specificatamente previsto per il posto da conferire e con un'anzianità di servizio nella categoria "D" di almeno 5 anni.
2. La prova professionale consisterà nella relazione di un atto connesso ai compiti del profilo da conferire per verificare la professionalità acquisita dal candidato in materia di gestione, progettazione, organizzazione e coordinamento, adeguata alla specificità del profilo messo a concorso nonché alle necessarie conoscenze tecnico - giuridiche proprie di ciascun profilo.
3. La prova si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno 42/60.

Art.7
ACCESSO AI POSTI DI CATEG. D3 ex 8^a Q.F.

1. Ai concorsi interni per i posti della Categ.D3 possono partecipare i dipendenti collocati nella ex 7 Q.F., in possesso del diploma di laurea specificatamente previsto per il posto da conferire, congiunto ad un'anzianità di servizio di almeno 2 anni nella medesima Q.F., ovvero dal titolo di studio immediatamente inferiore a quello necessario per l'accesso al posto da conferire e, con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella medesima q.f.
2. La prova professionale consisterà in una relazione tesa a verificare la professionalità acquisita dal candidato connessa al profilo da conferire in materia di gestione, progettazione ed organizzazione del lavoro, adeguata alla specificità del profilo messo a concorso nonché alle necessarie conoscenze tecnico - giuridiche proprie di ciascun profilo.
3. La prova si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno 42/60.

Art.8
ACCESSO AI POSTI ALLA CATEG.D1 ex 7 Q.F.

1. Ai concorsi interni per i posti della Categ.D1 possono partecipare i dipendenti collocati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore, in possesso del diploma di laurea congiunto ad un'anzianità di almeno 2 anni nella medesima q.f. ovvero dal titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso, congiunto con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica funzionale di provenienza.
2. La prova professionale consisterà in una relazione su atti amministrativi connessi al profilo da ricoprire.
3. La prova si considera superata ove il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno 36/60.

Art.9
ACCESSO AI POSTI ALLA CAT.C ex 6 Q.F.

1. Ai concorsi interni per i posti della Categ.C possono partecipare i dipendenti collocati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore, in possesso del diploma di Maturità congiunto ad un'anzianità di almeno due anni nella medesima q.f. ovvero, dal titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso, congiunto con un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica funzionale di provenienza.
2. La prova professionale consisterà in una relazione:
 - a) In materia d'organizzazione e finalità dell'Ente – area amministrativa;
 - b) di un quesito riguardante la contabilità dell'Ente – area Economica Finanziaria;
 - c) tecnica dell'attività connesso al profilo professionale da conferire – area tecnica.

Art.10
ACCESSO AI POSTI AREA INFORMATICA CAT. B3 ex 5Q.F.

Ai concorsi interni, per i posti di nuova istituzione dell'area informatica "Collaboratore Amministrativo", cat."B3" ai sensi dell'art.9 delle norme transitorie e di prima applicazione della dotazione organica, approvata con deliberazione della Giunta Comunale nr.262 del 31.12.1999, può partecipare il personale interno della categ."B" "Esecutore Operativo Specializzato" che ha partecipato al corso d'addestramento professionale autorizzato dal Commissario Straordinario con deliberazione nr.168 del 26 giugno 1999.

La prova consisterà nell'accertamento della padronanza dei contenuti professionali specifici del profilo professionale (prova pratica).

Art.11
ACCESSO AI POSTI CAT.B ex 4 Q.F.

- 1) Ai concorsi interni per i posti della Categ. B possono partecipare i dipendenti in possesso della scuola dell'obbligo correlata all'età del dipendente congiunto a due anni d'anzianità nell'ex 3^a q.f.
- 2) La prova d'esame consisterà nell'accertamento della padronanza dei contenuti del profilo (prova pratica).

Art.12
SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Il diario delle prove professionalizzanti deve essere comunicato agli interessati non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Le prove del concorso non possono avvenire nei giorni festivi, né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, nr.101 nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

La Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata con deliberazione di Giunta Comunale, dispone di complessivi 100 punti da assegnare ai partecipanti, ripartiti come segue:

- Per la valutazione dei titoli punti 40
- Per la valutazione delle prove punti 60.

La commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami o in altro luogo idoneo.

Art.13
TITOLI

Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è così suddiviso in relazione alle seguenti 3 tipologie di titoli:

1) Titoli di servizio	45% del totale	punti 18
2) Titoli di studio	45% del totale	punti 18
3) Titoli vari	10% del totale	<u>punti 4</u>
		Punti 40

Art.14
TITOLI DI SERVIZIO

E' valutabile il servizio prestato in posizione di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche indicate dal 2° comma dell'art.1 del D.lvo nr.29/92 e s.m.i., in qualifiche funzionali inferiori a quella del posto messo a concorso.

La valutazione del servizio sarà effettuata in ragione di 0,50 punti per ciascun anno di servizio prestato in posizione di qualifica funzionale equivalente o livello immediatamente inferiore a quelli del posto messo a concorso, fino alla concorrenza del punteggio massimo attribuibile a tale titolo, arrotondato ad anno le porzioni di tempo non inferiori a sei mesi e trascurando le frazioni di tempo inferiori.

Il servizio prestato nelle qualifiche o livelli ulteriormente inferiori a quelli sopra indicati sarà valutato in ragione di 0,30 punti per ciascun anno di servizio prestato.

Art.15
TITOLI DI STUDIO

Il titolo di studio conseguito con votazione minima e l'eventuale titolo professionale, in ogni caso, richiesti per l'ammissione al concorso, non sono suscettibili di valutazione.

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, conseguito con votazione superiore alla minima, è valutato in proporzione al punteggio riportato.

Non è valutabile il titolo di studio superiore qualora lo stesso sia stato prodotto in luogo di quello richiesto per l'ammissione al concorso.

Esempi:

6 : 0 punti = 10 : 20 punti;	9 : X punti = 10 : 20 punti	$X = \frac{9 \times 20}{10} = 18$ punti
36 : 0 punti = 60 : 20 punti;	42 : X punti = 60 : 20 punti	$X = \frac{42 \times 20}{60} = 14$ punti

Art.16
TITOLI VARI

In questa categoria di titoli sono valutati le pubblicazioni ed i corsi d'aggiornamento professionale su materie attinenti al posto messo a concorso purché sia certificato, per i corsi, il superamento della prova finale con diploma o attestato rilasciato da enti o istituti regolarmente riconosciuti o parificati, complessivamente fino ad un massimo di 1/3 del punteggio della categoria; i titoli di studio non inferiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso, non attinenti specificatamente alla professionalità richiesta, ma, in ogni modo, attestanti arricchimento culturale e non valutati nella specifica categoria, complessivamente fino ad un massimo di 1/3 del punteggio della categoria, nonché le idoneità conseguite in concorsi per esami, o per titoli ed esami presso enti pubblici.

Art.17
COMMISSIONI ESAMINATRICI DEI CONCORSI INTERNI

Le commissioni esaminatrici dei concorsi interni sono nominate con deliberazione di Giunta Comunale e sono composte:

- a) Dal responsabile dell'area cui appartiene il posto da ricoprire – presidente di diritto;
- b) Da due esperti nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari di pubbliche amministrazioni avente una qualifica funzionale non inferiore a quella dei posti a concorso;
- c) Il posto di presidente o di un componente effettivo, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Con la stessa deliberazione, la giunta provvederà alla nomina del segretario della commissione nella persona di un dipendente di categoria superiore o pari a quella del posto oggetto di selezione.

Non possono far parte della Commissione esaminatrice i componenti dell'organo di direzione politica dell'Ente, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali, parenti o affini fra loro fino al quarto grado, né coloro che, negli stessi gradi siano parenti od affini di alcuno dei componenti.

Art.18
ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE DURANTE LE PROVE PROFESSIONALIZZANTI

Prima dell'inizio delle prove di concorso la Commissione, considerando il numero dei concorrenti stabilisce il termine del procedimento di concorso e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni d'incompatibilità tra loro ed i concorrenti, ai sensi degli artt.51 e 52 de Codice di Procedura Civile.

La commissione deve predisporre tre argomenti per ciascuna prova professionalizzante.

All'ora stabilita per la prova il Presidente della commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e accerta la loro identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura del plico e fa sorteggiare da uno dei candidati la traccia da svolgere.

La durata di ciascuna prova professionalizzante e delle eventuali prove scritte ove previste, è stabilita, contestualmente alla formulazione degli argomenti, dalla commissione esaminatrice, considerando le difficoltà che i concorrenti potranno incontrare per lo svolgimento: essa, comunque, non potrà essere inferiore a quattro ore e superiore ad otto ore.

La durata della prova è comunicata ai candidati dopo la lettura degli argomenti.

La commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi ed i materiali necessari per l'espletamento della prova.

Art.19
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA NEI PROCEDIMENTI D'UN CONCORSO

La commissione esaminatrice nella prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove professionalizzanti al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. I risultati della valutazione dei titoli, effettuata con le modalità stabilite dal presente regolamento, sono resi noti agli interessati dopo l'espletamento delle prove professionalizzanti e di quelle scritte, ove previste. I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto d'accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 23/6/1992 nr.352, con le modalità ivi previste.

Art.20
PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Di tutte le operazioni e delle deliberazioni prese dalle commissioni esaminatrici, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Ciascun commissario, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti della commissione.

Le eventuali osservazioni dei candidati, inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere allegate al verbale.

La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove.

Accertata la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso è approvata con determinazione del dirigente degli Affari Generali, unitamente ai verbali delle operazioni concorsuali.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui alla predetta determinazione sono pubblicate per quindici giorni consecutivi.

Gli interessati riceveranno la comunicazione della vincita del concorso entro e non oltre trenta giorni della esecutività della determinazione.

Art.21
NORMA DI TRANSIZIONE DI 1^APPLICAZIONE
(Dichiarazione congiunta n.5 delle "Code Contrattuali"14/9/2000)

Con riferimento all'art.4 del CCNL dell'1.4.1999, le parti ritengono, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di disciplinare anche le modalità d'accesso a posti di categoria "B3" per il personale appartenente alla categoria "A" e a posti di categoria "D3" per il personale della categoria "C", purché in possesso dei requisiti previsti.

Art.22
NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti in materia.